SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA —

Doc. CXXVIII n. 3/14

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

(ANNO 2002)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico del consiglio regionale della Basilicata

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 2003

BREVI NOTE INTRODUTTIVE

Per ragioni soprattutto di salute ho ritenuto di presentare le dimissioni dalla carica di Difensore Civico prima della scadenza prevista dalla legge istitutiva.

A questa risoluzione sono pervenuto anche perché a suo tempo ho subordinato l'accettazione dell'incarico a tre precise condizioni, una delle quali riguardava per l'appunto la durata della carica per un periodo inferiore a quello di legge.

Il Consiglio Regionale, accogliendo la mia istanza, con atto del 25/11/2002 ha nominato il mio successore nella persona del dr Silvano Micele al quale rivolgo i più fervidi auguri di buon lavoro nell'interesse della nostra regione, certo, come sono, che nel suo incarico egli darà ancora una luminosa prova di tutte le non comuni doti di mente e di cuore ampiamente dimostrate nell'espletamento di tutti i compiti da lui splendidamente assolti come dirigente di importanti uffici amministrativi e come parlamentare.

Il Presidente del Consiglio Regionale con questa nomina ha dimostrato ancora una volta l'attenzione che egli e tutti i Consiglieri portano alla difesa civica ed al suo migliore funzionamento.

Ho il gradito dovere di ringraziare lo stesso Presidente del Consiglio insieme al Presidente della Giunta Regionale e a tutti i Consiglieri regionali per la manifestazione di simpatia che hanno voluto offrirmi all'atto della cessazione della mia carica e per la

targa d'oro nella quale hanno voluto esprimere il loro lusinghiero apprezzamento - che altamente mi onora - del mio modesto lavoro.

......

Entrando ora nel vivo della mia succinta relazione devo purtroppo considerare che nell'anno 2002 nulla è sostanzialmente cambiato nella situazione della difesa civica italiana, sulla quale mi sono soffermato nella relazione dell'anno 2001 (pagg. 11 - 36), che qui si intendono ritrascritte.

Difatti, non è stato nominato il Difensore Civico Nazionale, non è stata superata la frammentazione legislativa in materia e non è stata emanata la legge-quadro da me invocata nella precedente relazione.

Non risulta, quindi, che abbiano sortito esito positivo le richieste del Coordinamento Nazionale intese a conferire maggiore autorevolezza e maggiori poteri alla difesa civica per consentirle così di svolgere una tutela efficace ed effettiva dei cittadini italiani e di tutti gli aventi diritto a richiedere l'intervento della difesa stessa.

Del pari sembra che non abbia ottenuto efficaci risultati la Commissione di Studio relativa alla introduzione del Difensore Civico Nazionale nominata dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Peraltro, il Congresso delle Regioni ha adottato determinazioni ed iniziative veramente importanti.

Ovviamente mi rendo conto che occorre tempo affinché si possano avvertire mutamenti significativi in tema di difesa civica: difatti, il "Gruppo di lavoro tecnico-politico per la riforma della difesa civica regionale e locale", istituito dal suddetto Congresso, risulta insediato soltanto agli inizi del 2003.

Confido peraltro che l'iniziativa, affidata all'Avv. Antonio Di Sanza, Vicepresidente della III Commissione del Congresso delle Regioni, sortirà gli effetti desiderati. Tanto è garantito dalla personalità e dall'impegno ben noti dell'Avv. Di Sanza del quale ho avuto la fortuna di apprezzare personalmente l'appassionato impegno che egli porta alla soluzione di tutti i problemi della difesa civica italiana da lui ampiamente e dettagliatamente conosciuti.

Conformemente alle risoluzioni del nostro Coordinamento Nazionale, nelle mie precedenti relazioni ho segnalato la necessità che, in sede di riforma dello Statuto Regionale, venga data alla difesa civica adeguata e rispondente collocazione nell'ambito dell'organizzazione della Regione.

Come ho già riferito a suo tempo, ho potuto registrare l'attenzione della amministrazione regionale di Basilicata espressa dal cessato Presidente della Commissione Speciale per la Riforma dello Statuto, On. Gianfranco Blasi. Confortato da questa esperienza positiva ho interessato al riguardo l'attuale Presidente della

Commissione, dott. Agatino Mancusi, al quale ho inviato uno schema di normativa statutaria per quanto concerne la difesa civica regionale.

Sono convinto che l'anzidetta Commissione per la Riforma dello Statuto terrà presenti le giuste indicazioni del Coordinamento Nazionale e che da parte sua il Consiglio Regionale vorrà valutare l'opportunità di collocare esattamente la difesa civica nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza e considerare la possibilità di mutarne, come innanzi indicato, l'attuale collocazione.

Nell'anno 2002 una delegazione della Commissione Giustizia del Senato ha effettuato un sopralluogo negli istituti penitenziari della Basilicata.

Mi piace segnalare che la anzidetta Commissione, al suo arrivo, ha visitato innanzitutto questa difesa civica.

L'onore che gli illustri Senatori hanno riservato alla difesa civica lucana ha sortito l'effetto, tra l'altro, di richiamare l'attenzione della stampa locale sull'esistenza e sull'attività del nostro organismo.

Ho provveduto a ricevere adeguatamente la Commissione alla quale ho esposto pubblicamente i problemi della difesa civica italiana e locale ed ho consegnato una breve relazione esplicativa, che unisco alla presente, riscuotendo l'apprezzamento degli illustri ospiti che hanno avuto una favorevolissima impressione dell'Ufficio per quanto

riguarda la sua ubicazione centrale, la dignità della sede e la sua organizzazione ed efficienza.

Ho citato questo episodio che mi è parso il più importante tra i molti altri che attestano il favore che istituzioni e popolazione stanno variamente manifestando a questa difesa civica.

Voglio dire che l'opera dei miei predecessori, che ho cercato di continuare degnamente, finalmente ha ricevuto e riceve ora il favore soprattutto della gente che comincia a manifestare sempre più concretamente la sua fiducia in una istituzione creata appunto per la tutela dei cittadini.

Ho avuto ed ho segni tangibili di gratitudine espressi anche a mezzo stampa per gli interventi di questa difesa civica.

E' necessario che io, a questo proposito, mi soffermi su un problema, che ho già ampiamente esposto nella mia precedente relazione: è noto che i cittadini hanno rapporti continui e importanti soprattutto con le amministrazioni locali e per la soluzione delle questioni che insorgono si rivolgono a questa difesa civica regionale allorché manchino i Difensori Civici locali.

Ho già segnalato nella precedente relazione che difetta in Basilicata un'adeguata rete di difesa civica locale.

Esistono difatti solo cinque Difensori Civici Comunali e mancano i Difensori Civici Provinciali.

In queste condizioni sono stato costretto ad esercitare una difficile e delicatissima opera di supplenza.

Non potendo lasciare senza risposta le istanze che a me sono state indirizzate in materie che rientravano invece nella competenza dei Difensori Civici Locali, mi sono rivolto alle Autorità locali competenti, segnalando le questioni, pregandoli di avvisare le necessarie soluzioni e farmi conoscere quanto le medesime Autorità avrebbero potuto fare in accoglimento delle domande dei loro amministrati.

Ho prospettato la necessità che in sede legislativa nazionale sia affrontato il problema in modo che sia riconosciuta al Difensore Civico Regionale la competenza ad intervenire in sostituzione di quelli locali non esistenti.

Rinnovo questa mia richiesta riportandomi a quanto ho già scritto nella precedente relazione e auspico che il problema sia finalmente risolto nelle sedi opportune.

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Per quanto concerne l'organizzazione dell'Ufficio non posso registrare novità di sorta rispetto a quanto già esposto da pag. 37 a pag. 43 della precedente relazione che confermo in tutto e per tutto, anche nei giudizi da me espressi in ordine ai funzionari ora assegnati alla difesa civica ai quali va la mia gratitudine e il mio più vivo apprezzamento.

Richiamo ancora una volta l'attenzione sul problema, a mio avviso assai importante, trattato nelle pagg. 40 e seguenti della relazione 2001, la necessità cioè che la difesa civica abbia un proprio organico stabile alle dipendenze esclusive del Difensore Civico, evitando che il personale assegnato a questa sia contemporaneamente adibito ad altre funzioni dell'Ufficio Organi Consultivi e di Partecipazione nel quale purtroppo continua ad essere inserita inesattamente questa difesa civica.

E' necessario insomma dare attuazione all'art. 10 della L. R. 11/86, adeguatamente modificandolo e completandolo (cfr. pagg. 41 – 42 – 43 precedente relazione).

Certamente la nostra non è una grandissima regione e certamente la nostra difesa civica regionale non ha i problemi di quella della Lombardia. E' indiscutibile però l'importanza che comunque, fatte le debite proporzioni, un'istituzione quale è la

difesa civica assume nei confronti di tutti i cittadini lucani, anche di quelli residenti all'estero.

E' indiscutibile ugualmente il diritto dei cittadini di trovare un interlocutore che possa assicurare la tutela e fornire le risposte da loro sollecitate.

La Regione Basilicata, come è noto, per molti versi si può considerare una regione all'avanguardia come è stato dimostrato anche da recenti riconoscimenti europei.

In queste situazioni di eccellenza è naturale che anche la difesa civica sia posta nelle condizioni opportune per contribuire a dare una immagine adeguata della Basilicata anche per quanto concerne la tutela a lei demandata dei cittadini e degli altri aventi diritto.

Rinnovo, pertanto, tutta le mie richieste al riguardo che ritengo del tutto rispondenti all'effettivo ruolo che la difesa civica è chiamata a svolgere in Italia ed anche nella nostra regione.

ANALISI DELL'ATTIVITA'

Anche nell'anno 2002 è continuato l'incremento, sia pur modesto, dell'attività della difesa civica regionale.

Le questioni complessivamente trattate, introdotte sia con istanze formali o con richieste avanzate di persona o a mezzo telefono, ammontano a 661 di cui 111 con istanze formali e con l'apertura di relativi fascicoli.

Come ho già scritto nella mia precedente relazione, posso affermare ancora che l'attività di questa difesa civica spazia in tutti i settori della pubblica amministrazione.

Questa costante, seppur lenta, tendenza all'aumento degli interventi, mi autorizza a ritenere che, sia pure attraverso molte difficoltà, finalmente i cittadini cominciano ad avere fiducia nell'opera della difesa civica, ravvisandone l'utilità per la soluzione di molti loro problemi.

Devo rilevare ancora una volta che aumenta correlativamente la complessità dei problemi sottoposti a questa difesa civica, specialmente con istanze formali che pongono problemi amministrativi e giuridici di non poco momento.

Ciò accade in sussistenza di una produzione normativa spesso di non facile interpretazione.

A ciò si aggiunge che in molti casi i cittadini si fanno assistere da legali i quali spesso avanzano richieste proprie dell'attività forense nei confronti delle quali occorro-

no adeguate e rigorosamente motivate risposte da parte della difesa civica.

Prima di esporre la statistica degli interventi ravviso l'opportunità di segnalare che nell'anno 2002 sono state molto numerose le istanze dei cittadini che lamentavano ritardi nella definizione delle pratiche di liquidazione della indennità di invalidità civile in conseguenza soprattutto del passaggio di competenze dalla Prefettura all'amministrazione regionale con comprensibile accumularsi di richieste.

Sono state anche numerose le istanze avanzate nei confronti dell'ATER di Potenza e di Matera riguardanti diversi profili dell'attività di tale Istituto (richieste di manutenzione, di lavori straordinari, di cessioni di alloggi e così via).

Per quanto concerne la sanità pubblica questa difesa civica ha avuto modo di conseguire importanti risultati alla risoluzione di problemi riguardanti terapie e presidi sanitari.

Cito in proposito il caso di un portatore di handicap per esiti di poliomielite il quale non poteva più servirsi della vecchia sedia a rotelle assegnatagli a suo tempo; aveva avanzato pressante richiesta alla ASL di competenza per ottenere sia una visita neurologica sia una carrozzella elettrica. L'intervento di questa difesa è valso a fagli ottenere la visita neurologica e il presidio richiesto in conseguenza del favorevole referto sanitario.

Cito anche il caso di un cittadino lucano che aveva subito un trapianto di midollo osseo fuori regione, con la necessità di conseguenti accertamenti periodici da eseguire,

ovviamente, presso l'istituto sanitario nel quale aveva subito l'intervento.

La Regione aveva concesso il rimborso spese per i soli sei mesi successivi all'intervento ritenendo che i rimborsi potessero avvenire solo entro tali limiti, ciò perché tanto era stato stabilito dalla competente Commissione, che si era riservata la possibilità di superare i limiti da lei stessa imposti nei casi di particolare gravità.

Questa difesa civica ha ampiamente precisato la gravità del caso in esame ed è riuscita finalmente ad ottenere che l'amministrazione regionale ravvisasse la possibilità di superare i limiti imposti trattandosi per l'appunto di un caso di particolare gravità.

In ogni modo la casistica degli interventi risulta dalla statistica allegata.

QUADRO NORMATIVO E PROPOSTE

Ritengo che, come ho accennato, non vi siano state nel 2002 variazioni rispetto a quanto da me prospettato nella precedente relazione alla quale pertanto mi rifaccio. Lo stesso vale per le proposte.

In ogni modo mi preme sottolineare ancora una volta l'esigenza che si valuti la possibilità di addivenire a modifiche legislative nazionali tali da eliminare gli inconvenienti che si verificano nell'accesso ai documenti, a causa della incompletezza delle norme vigenti.

Dovrebbe essere anche valutata la possibilità di stabilire legislativamente che ove manchino i Difensori Civici Locali "competenti" si sostituisca a loro il Difensore Civico Regionale.

Segnalo ancora una volta le difficoltà del controllo sostitutivo, data anche la genericità della dizione "provvedimenti obbligatori per legge".

A mio avviso occorrerebbe quantomeno, sempre legislativamente, stabilire che un provvedimento è obbligatorio per legge quando nella legge stessa esso sia vincolato nell'an e nel quando e cioè ne siano previsti le forme ed i tempi di attuazione.

So che il mio successore sta curando una proposta di modifica alla legge regionale istitutiva nella quale tra l'altro è prevista una precisazione del genere.

Segnalo inoltre ancora una volta ciò che ho chiesto anche nella precedente relazione, cioè che siano avvisati rimedi alla mancanza di una rete di difesa civica composta anche dai Difensori Civici Comunali e Provinciali.

Concludo questa mia relazione che pone termine ad una esperienza che è stata per me assai gratificante con il saluto al mio successore e a tutti coloro che hanno facilitato il mio compito e specialmente ai miei collaboratori ai quali soltanto si deve se la difesa civica lucana si è distinta.

Potenza 31/03/2002

Le profonde innovazioni introdotte negli ultimi quindici anni dal legislatore nazionale e da quello regionale in materia di rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini hanno impresso una significativa svolta ed un'accelerazione al processo di sburocratizzazione e di democratizzazione di questi rapporti, contribuendo alla costruzione di una Pubblica Amministrazione più "amica" degli utenti e dei cittadini.

Basti pensare, per ricordare gli esempi più rilevanti, a ciò che hanno rappresentato, sotto questo profilo, la legge 7/8/1990 n. 241 sulle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la legge regionale n. 12 del 23/4/1992 recante "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa", il DPCM 19/5/1995 sulla "Carta dei servizi pubblici sanitari", la legge 15/5/1997 n. 127 avente ad oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", la legge 340 del 24/11/2000 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi" ed in fine la Legge Costituzionale 18/11/2001 n. 3.

L'evoluzione del quadro legislativo ha accompagnato anche l'affermarsi e il diffondersi nelle varie realtà territoriali del nostro Paese, sia pure a macchia di leopardo e tra molti limiti e contraddizioni, della cultura della tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini attraverso la difesa civica.

Tra le lacune più evidenti non si può non segnalare il fatto che l'Italia è l'unico

paese dell'Unione Europea a non avere il Difensore Civico Nazionale; d'altra parte, la mancanza di una legge quadro nazionale in materia di difesa civica, che definisca natura e competenze di questo Istituto nelle sue varie autonome articolazioni (locale, regionale, nazionale) e ne disciplini i rapporti, rischia di generare confusione e contribuisce a rendere meno forte la fiducia e quindi meno frequente il ricorso dei cittadini a questo strumento di tutela.

Si tratta comunque di un'esperienza in via di evoluzione che stenta ancora ad espandersi, ma verso la quale è tuttavia crescente l'attenzione dell'opinione pubblica.

Ciò è vero anche per la Basilicata.

Nella relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2002 si dà conto, anche attraverso l'esame dei dati statistici, di quanto nella nostra Regione l'istituto del Difensore Civico si sia radicato e sviluppato negli ultimi anni, soprattutto grazie all'azione del precedente Difensore Civico, l'avvocato Giulio Stolfi, uomo di profonda cultura giuridica, di grande saggezza e di riconosciuta sensibilità civica ed umana.

Al raggiungimento di questo risultato un contributo notevole lo ha dato anche l'intera struttura amministrativa preposta all'Ufficio, della quale in questi tre mesi di esperienza ho potuto apprezzare in particolare la professionalità e la disponibilità verso i problemi posti dai cittadini.

La maggiore attenzione dei lucani verso la difesa civica è dimostrata dall'incremento che il numero dei fascicoli aperti nel 2002 ha registrato rispetto agli

anni precedenti (111 contro 100 del 2001 – 74 del 2000 – 105 del 1999); significativo è anche il dato dei primi tre mesi di quest'anno (48 contro le 31 pratiche dello stesso periodo dell'anno scorso).

E' chiaro che la fiducia e la disponibilità nei confronti dell'istituto del Difensore Civico potranno crescere se contemporaneamente si rafforzerà nei lucani l'opinione che questo istituto, preposto a tutelare gli interessi e i diritti delle persone e del cittadino, sia in grado di svolgere questo ruolo in modo efficace.

Perchè ciò avvenga si rende necessaria l'adozione di alcune misure legislative e organizzative che possano mettere il Difensore Civico nelle condizioni di operare attivamente nell'interesse dei cittadini.

Sul piano legislativo non c'è dubbio che l'elezione nel 1995 del primo Mediatore Europeo, le recenti iniziative assunte in direzione della istituzione del Difensore Civico nazionale, l'esigenza della creazione di una rete di difesa civica diffusa e articolata sul territorio nazionale, la presenza di norme di non facile interpretazione e applicazione, rendono ancora più urgente la necessità di porre mano ad una attenta rilettura della legge regionale sulla difesa civica in Basilicata in grado, per un verso, di ricondurre in un quadro unitario le disposizioni attualmente vigenti, superando lacune, frammentarietà, contraddizioni e sovrapposizioni e, per l'altro, di puntualizzare meglio la natura e l'identità del Difensore Civico, definendone più compiutamente attribuzioni e funzioni, disciplinandone con maggiore coerenza, rispetto

alla sua natura di autorità indipendente, i requisiti, le prerogative, lo status e le modalità di elezione, modellandolo, in altre parole, al mutato quadro normativo statale e regionale.

A queste esigenze debbono rispondere, quindi, le modifiche da apportare alla legge istitutiva del 1986 che riguardano:

- la definizione del Difensore Civico quale autorità monocratica, autonoma e indipendente, preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini;
- la individuazione delle competenze e delle funzioni con l'attribuzione al
 Difensore Civico di un potere di iniziativa autonomo in tutti i casi, comunque
 venuti a sua conoscenza, di generale interesse o che destino particolare allarme e
 preoccupazione nella cittadinanza;
- la costituzione di un coordinamento dei Difensori Civici operanti sul territorio regionale;
- la possibilità che, attraverso la stipula di apposite convenzioni da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, il Difensore Civico Regionale svolga le funzioni anche per gli enti locali che ne facciano richiesta;
- l'individuazione precisa dei requisiti e delle incompatibilità, nonché la definizione di procedure di elezione che riportino la nomina nella esclusiva sfera di competenza del Consiglio Regionale eliminando la possibilità di attivazione

dei poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio;

 l'istituzione della Segreteria dell'Ufficio del Difensore Civico, con la determinazione della dotazione organica.

Altre auspicabili innovazioni legislative, particolarmente significative soprattutto perché finalizzate a risolvere alcuni problemi di interpretazione che hanno reso pressoché impraticabili gli istituti previsti dalla legislazione nazionale, sono:

- quella relativa alla definizione di atto obbligatorio per legge la cui omissione da parte degli enti locali comporta, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 267/2000, la nomina di un Commissario ad acta da parte del Difensore Civico, intendendosi per tale ogni atto, vincolato nell'an e nel quando, per il quale la legge nazionale o regionale determina in modo perentorio l'adozione stabilendone i termini e le forme;
- quella che individua il Difensore Civico Regionale, in mancanza del Difensore Civico Locale, quale soggetto competente al quale il cittadino può rivolgersi, ai sensi dell'art. 15 della legge 24/11/2000 n. 340, perché venga riesaminata la determinazione con la quale una pubblica amministrazione abbia respinto, in modo espresso o tacito, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi;
- quella che attribuisce al Difensore Civico Regionale, nel caso in cui manchi il
 Difensore Civico Locale, le funzioni di controllo previste dall'art. 17 –
 comma 38 della legge 127/97 sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

degli enti locali, relative alle particolari materie previste nella norma suddetta (appalti, concessioni di servizi, assunzioni di personale, piante organiche).

Resta da definire, inoltre, tutta la materia dei controlli e degli interventi sostitutivi in materia di approvazione dei bilanci di previsione, della salvaguardia dei relativi equilibri e dell'adozione delle deliberazioni di dissesto (art. 141, 193 e 247 del D. Lg.vo 18/8/2000 n. 267) su cui, nelle more di una nuova disciplina normativa (statale?) dei controlli sostitutivi, alcune Regioni hanno assegnato al Difensore Civico la relativa competenza, suscitando perplessità e riserve di natura costituzionale.

Contemporaneamente alla modificazione della legislazione regionale sarebbe opportuno che si cogliesse l'occasione offerta dalla revisione in atto dello Statuto Regionale per approfondire le ragioni di una consona collocazione statutaria della difesa civica.

Il dibattito in corso a livello nazionale ha raggiunto un punto fermo unitario nel considerare la difesa civica regionale come funzione necessaria, indipendente, che agisce in piena autonomia e interviene su richiesta dei cittadini o di propria iniziativa. Così come si è consolidata l'idea che le norme in materia di difesa civica debbano trovare una più appropriata collocazione nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza e non nell'ambito dei titoli relativi all'amministrazione, ai controlli o alla partecipazione.

Altro aspetto sul quale si dovrà ragionare è quello relativo all'organizzazione e alla funzionalità dell'Ufficio.

Se si vuole che il Difensore Civico sia un'autorità indipendente che agisce in modo autonomo a tutela dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini, bisogna coerentemente metterlo nelle condizioni di rendere effettive queste sue prerogative.

L'incardinamento della difesa civica nell'ambito degli Organi Consultivi e di Partecipazione confligge con questa impostazione.

Si pone, pertanto, l'esigenza di pensare ad un diverso modello funzionale: l'Ufficio deve poter disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, di idonei strumenti organizzativi (si pensi ad esempio alla necessità di dotare l'Ufficio di un sistema informatico di protocollo e di archiviazione delle pratiche), che gli consentano di dare risposte sempre più puntuali ai cittadini, di aprirsi sempre di più al territorio, di avere un rapporto più ravvicinato con i problemi e le istanze delle persone.

A questo nuovo modello è legata anche la possibilità di stipulare convenzioni con i Comuni sprovvisti del Difensore Civico e di aprire nuovi recapiti in alcune zone periferiche della Basilicata, contribuendo così all'auspicata creazione di una efficace ed efficiente rete della difesa civica nella nostra regione.

C'è infine da svolgere tutta un'azione di informazione e di sensibilizzazione degli uffici e dei cittadini sul ruolo e sulle competenze del Difensore Civico; a tale

scopo occorre individuare gli strumenti più adatti che vanno dalla pubblicazione di opuscoli divulgativi alla presenza di rubriche sugli organi di informazione e così via.

In questo senso è particolarmente apprezzabile e di buon auspicio per lo sviluppo della difesa civica di Basilicata la disponibilità dimostrata dal Presidente Radice, dall'Ufficio di Presidenza, dai singoli Consiglieri e dal Direttore Generale del Consiglio Regionale ad accompagnare con atti concreti l'avvio di questo processo.

Potenza, 31/03/2003



STATISTICA DEI CASI TRATTATI NELL'ANNO 2002

Riepilogo delle richieste di intervento	TOT	ALE	N. 661
di cui			
- Interventi per pareri, indicazioni, solleciti ecc. effettuati in via breve (1) N. 550			
- Fascicoli formalmente aperti			N. 111
Istituzionali (in materia di competenza dell'Ufficio) Extraistituzionali (fuori dalle materie di competenza	MT	12,62 %	PZ 53,15 %
dell'Ufficio)		4,5 %	PZ 29,73 %
Presentate da:			
cittadini singoli			76,5%
cittadini associati			12,5%
altri			11,0%
Materie:			
1) Affari Istituzionali			7,0%
2) Sicurezza Sociale			5,0%
3) Sanità ed Igiene			3,4%
4) Istruzione e Formazione Professionale			2,6%
5) Lavoro			7,2%
6) Ordinamento del personale e organizzaz.			4,5%
7) Tasse, Tributi e Canoni			17,0%
8) Sanzioni amministrative			1,0%
9) Territorio			7,2%
10) Attività contrattuale della P.A.			1,0%
11) Attività Produttive			-
12) Istituti di partecipazione, Accesso agli atti,		•	
procedimento			3,4%
13) Casa			7,2%
14) Pensioni e prestazioni varie			21,0%
15) Poste e Telecomunicazioni			4,5%
16) Altro			8,0%

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

• Regione	19,5%	
 Province 	1,0%	
• Comuni	31,5%	
• U.S.L.	9,0%	
• Enti e aziende dipendenti d	alla Regione 9,0%	
Amministrazioni dello Stat	0 14,5%	
Altri Enti o Aziende	9,0%)
• INPS	3,5%)
Comunità Montane o comp	orensori 1,0%)
• Altri	2,0%	6

DISTRIBUZIONE PER MESI

Gennaio	6,4%
Febbraio	11,7%
Marzo	10,8%
Aprile	11,7%
Maggio	9,0%
Giugno	5,4%
Luglio	4,5%
Agosto	2,7%
Settembre	11,7%
Ottobre	4,5%
Novembre	7,2%
Dicembre	14,4%

FASCICOLI APERTI

Pratiche anno 2002 definite

74,8%

Pratiche anno 2002 non definite

25,2%

Pratiche anno precedente definite nel 2002

N.

9

INTERVENTI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DI UFFICI DELLA REGIONE (TOT. N. 22 fascicoli aperti)

1)	Ambiente e Territorio	4,5%
2)	Attività Produttive e Politiche dell'Imp.	4,5%
3)	Agricoltura e Sviluppo Rurale	4,5%
4)	Personale	-
5)	Presidenza Giunta AA.II.	14,0%
6)	Sicurezza e Solidarietà Sociale	54,5%
7)	Formazione Lavoro Cultura e Sport	9,0%
8)	Consiglio	9,0%
Pratich	ne definite	68,0%
Pratich	ne non definite al 31/12/2002	32,0%

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 16 L. 127/97 NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Richieste di intervento nell'anno 2002 TOT. N. 128

di cui:

- in via breve (1)

N. 110

- fascicoli formalmente aperti

N. 18

Richieste di intervento formalizzate:

Presentate da singoli cittadini	66,8%
Presentate da cittadini associati	16,0%
Presentate da altri	16,0%

Materie

44,6%
5,5%
-
•
-
-
•
11,1%
22,2%
-
5,5%
11,1%

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

N. 7

29,0%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 17 – COMMA 45 – L. 127/97 (RICHIESTE DI NOMINA DI COMMISSARI AD ACTA)

Casi risolti prima della nomina del Commissario 14,0%
 Richieste non rientranti tra le previsione dell'art. 17-comma 45 – L. 127/97 57,0%

Richieste di nomina di Commissario ad acta:

- In istruttoria

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 340/2000 (RICHIESTE DI RIESAME A SEGUITO DI DINIEGO DI ACCESSO A DOCUMENTI)

Richieste di intervento formalizzate:

N. 3

Presentate da:

- cittadini singoli

100%

- cittadini associati

_

- altri

Stato della pratica

Pratiche definite

100%

Pratiche non definite al 31/12/2002

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1. L.R.11/86 e L.R.6/88 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"
- 2. L.R.6/91 art.23 "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate"
- 3. L.R.27/91 art.2, punto 6 "Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna"
- 4. L.R.12/92 art. 8 "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa"
- 5. L.R.21/96 art.18 "Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata"
- 6. L.R.59/2000 "Rideterminazione dell'indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o di qualsiasi organismo nominati dalla Regione"
- 7. **Del. del Consiglio Regionale n.252/2001 art.3 -** "Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell'art.3 della L.Cost. n.1/99 Prima lettura"
- 8. L.R.16/2002 art.28 "Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero"
- 9. L.104/92 art.36, comma 2 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e I diritti delle persone handicappate"
- 10. **D.P.C.M.** 19/5/95 "Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari" Titolo II, art.8
- 11. L. 127/97 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"— art.16 (modificato dall'art.2 L.191/98); art.17, comma 45 (novellato dall'art.136 D.Lgs.267/2000)
- 12. L.340/2000 art.15 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi

L.R. 14 giugno 1986, n. 11 (1). Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

Art. 1

È istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina e di revoca del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Il Difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

Segnala, altresì, ai competenti organi disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 3

Il Difensore civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui al comma precedente.

Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.

Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.

Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio regionale.

Art. 4

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato.

Art. 5

Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti.

Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

Art. 6

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25 marzo 1983, n. 11.

Art. 7

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati:

- professori ordinari di Università in materia giuridica;
- magistrati in quiescenza;
- avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni;
- dirigenti nella Pubblica amministrazione;
- parlamentari;
- consiglieri regionali.

Sono incompatibili con la carica di Difensore civico:

- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i membri degli organi di gestione

delle Unità sanitarie locali;

- i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali:
- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore civico automaticamente (2).

Art. 8

- Il Difensore civico dura in carica cinque anni (3).
- Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali.

Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 11.

È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 9

Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere regionale (4).

Art. 10

Il Difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Il Difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.

Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 giugno 1986, n. 25.

⁽²⁾ Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 2 marzo 1988, n. 6.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 2 marzo 1988, n. 6.

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 12 settembre 2000, n. 59. Il testo originario era così formulato: « Art. 9. Al Difensore civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% di quella netta percepita dal Consigliere regionale.».

Legge regionale 29 marzo 1991. n. 6

NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CHE USUFRUISCONO DELLE STRUTTURE DEL S.S.R. O CON ESSO CONVENZIO-NATE.

ART. 23

Il Difensore Civico. istituito ai sensi della Legge Regionale 14-6-1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di Gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore della Sanità.

Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di Gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate irregolarità o disfunzioni.

In caso di inerzia del Comitato di Gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta Regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Legge regionale 23 aprile 1992, n. 12j

PRIME NORME SULLO SNELLIMENTO E SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

- 1. È riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonchè dei concessionari di pubblici servizi regionali È altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.
- 2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi L'esame dei documenti è gratuito Il rilascio di copia è subordinato

soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo.

- 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche ammministrative.
- 4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia esterna Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne dà atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
- 5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 6. Il Difensore civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo.

LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1991, n. 27

NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Art. 2 - Comma 6

 Vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico.

LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1996, N. 21

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL'IMMIGRAZIONE

Art. 18

Assistenza del Difensore Civico

1. Gli immigrati residenti in Basilicata hanno diritto di avvalersi del Difensore Civico regionale.

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2002, N. 16

DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI ALL'ESTERO

Art. 28

Assistenza e consulenza del Difensore Civico

1. Le associazioni dei Lucani all'Estero hanno diritto ad avvalersi dell'assistenza e consu lenza del Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale 14/6/86, n. 11.

LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2000, n. 59

RIDETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE O, COMUNQUE, DI QUALSIASI ORGANISMO, NOMINATI DALLA REGIONE, COMMISURATA ALLA INDENNITA' DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 6

1. L'articolo 9 della L. R. n. 11 del 14 giugno 1986 è così modificato:

"Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere Regionale".

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 LUGLIO 2001, N.252

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA: "DISCIPLINA TRANSITORIA E STRALCIO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999 N. 1" – (PRIMA LETTURA)

Art. 3 - Comma 3

- Nei casi di scioglimento del Consiglio Regionale – Parlamento della Basilicata e di rimozione del Presidente della Giunta previsti dal comma 1º dell'art. 126 della Costituzione, come modificato dall'art. 4 della Legge Costituzionale 22/11/99 n. 1 le funzioni degli Organi della Regione sono esercitate per l'ordinaria amministrazione e sino alla elezione dei nuovi Organi, dal Difensore Civico della Basilicata.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104

LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

ART. 36. Aggravamento delle sanzioni penali

- 1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena é aumentata da un terzo alla metà.
- 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 MAGGIO 1995

SCHEMA GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA "CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI SANITARI"

Titolo II - Art. 8

Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la violazione dei principi fatti propri dalle Carte dei Diritti, sottoscritte dalla U.S.L. e dalle associazioni di volontariato e di tutela, l'esame viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa che è composta da un rappresentante della U.S.L., da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle associazioni di volontariato.

La Commissione così formata viene presieduta dal Difensore Civico Regionale, istituito ai sensi delle disposizioni dello Statuto Regionale in attuazione della Legge 142/90, ovvero da altra figura esterna all'amministrazione U.S.L., individuata di concerto con le associazioni interessate e nominata dal legale rappresentante dell'ente pubblico.

Il Difensore Civico Regionale riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o i reclami in via amministrativa o verbali, acquisisce quelle scritte presentate all'URP e dispone l'istruttoria e le segnalazioni necessarie.

L. 15/05/1997, N. 127 MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO.

Art.16

Difensori civici delle regioni e delle province autonome.

- 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. (1)
- 2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

(1)Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Art.17

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ART. 136

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

 Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340

DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 15.

Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi

- 1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
- "4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".

ALLEGATI

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 17 gennaio 2002

Le Regioni italiane per una difesa civica europea

L'istituto del difensore civico va sempre più diffondendosi e potenziandosi, quale mezzo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni, per dare effettività al diritto ad una buona amministrazione, nel senso manifestato dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (artt. 41-43).

La frammentarietà della legislazione italiana in materia di difesa civica segnala, da un lato, la corretta intuizione del legislatore che vuol dare risposta ad una domanda reale che viene dalla società (domanda di tutela in forme dialogiche, immediate, di facile accesso a fronte di irregolarità, ritardi, iniquità, carenze di informazione, discriminazioni in cui si imbatta il cittadino), mentre, da un altro lato, tale frammentarietà rivela la sinora mancata maturazione di una risposta organica a tale esigenza, in conformità a quanto si è già consolidato nella quasi totalità dei Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi delle democrazie liberali e nella stessa Unione europea.

Dopo le ultime modificazioni costituzionali è discusso se lo Stato possa ancora dettare norme in materia di difesa civica. In ogni caso non vi è dubbio che spetti in via principale alle Regioni la potestà normativa in materia, allo scopo di determinare le modalità per assicurare le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere tutelati su tutto il territorio nazionale in quanto costituzionalmente garantiti. Rimane aperto il problema della tutela del cittadino nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché quello della rappresentatività della difesa civica italiana nei confronti delle istituzioni comunitarie e degli organismi internazionali.

Il processo di riforme istituzionali ed amministrative che ha caratterizzato l'ultimo decennio delle vicende pubbliche italiane ha avuto fra le sue tendenze più incisive: a) il progressivo estinguersi dei controlli preventivi di legittimità sugli atti; b) il rafforzamento degli organi esecutivi rispetto alle assemblee; c) l'attribuzione agli apparati tecnico-burocratici di accresciuti poteri di gestione.

Queste tendenze hanno prodotto una forte attenuazione di incisività del sindacato sugli atti degli organi esecutivi e dei loro apparati burocratici, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo politico.

In questo quadro il cittadino è spinto a considerare come unica sede di tutela dei propri diritti quella giurisdizionale, provocandone la progressiva paralisi, senza contare il problema dei relativi costi sociali ed economici.

Ragioni di funzionalità e soprattutto di giustizia sostanziale in vista della pace sociale consigliano la messa in opera di meccanismi che prevengano e limitino il sovraccarico di contenzioso giurisdizionale. Il difensore civico è un qualificato presidio finalizzato a tale scopo in tutti i Paesi dove è stato attivato ed efficacemente opera.

Per riportare la normativa ad un criterio di organicità comprensivo di tutte le più rilevanti esigenze sembra necessaria l'adozione, a livello nazionale o regionale secondo la competenza di ciascuno, di misure che si ispirino ai principi di seguito elencati:

- 1) il difensore civico è organo di tutela che opera secondo criteri e procedure non giurisdizionali al quale possono rivolgere istanze i soggetti interlocutori delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi a fronte di atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti illegittimi o comunque lesivi dei principi di imparzialità, buona amministrazione e dignità della persona. Alla difesa civica sono preclusi interventi sull'esercizio delle funzioni giudiziaria, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica;
- 2) fatte salve le prerogative degli organi legislativi e giurisdizionali, il difensore civico svolge funzioni di valutazione e sollecitazione su atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi, funzioni di composizione delle controversie in cui sia parte un soggetto pubblico, funzioni di promozione di atti di riforma;
- 3) il difensore civico, nei casi stabiliti dalla legge, a fini di conciliazione e di contenimento delle controversie giurisdizionali, sospende per un tempo prefissato l'efficacia degli atti amministrativi, fissa i termini per provvedere, esercita i controlli sostitutivi previsti dalla legislazione statale e regionale;
- 4) il difensore civico è eletto dalle Assemblee con modalità atte ad assicurarne la indipendenza, e ad esse risponde dell'esercizio delle sue funzioni;

- 5) il difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni non riceve alcuna direttiva da altra autorità; egli agisce su richiesta o di propria iniziativa; la procedura davanti al difensore civico è svincolata da ogni formalità; ogni soggetto investito di una pubblica funzione è tenuto ad assicurargli la collaborazione;
- 6) le disposizioni che disciplinano lo status del difensore civico assicurano condizioni e strumenti per l'assolvimento adeguato dei suoi compiti;
- il difensore civico nell'ambito delle sue competenze ha accesso a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni;
- 8) il sistema della difesa civica della Repubblica è costituito dai difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dai difensori civici degli Enti locali opportunamente fra loro coordinati, al fine di assicurare in ogni regione la tutela nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché dei collaterali sistemi di erogazione di pubblici servizi;
- 9) le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali regolano l'esercizio delle funzioni di difesa civica, assegnano le risorse necessarie e riconoscono autonomia organizzativa e finanziaria per assicurare la indipendenza e l'efficacia della azione;
- 10) la legge regionale determina gli ambiti territoriali della difesa civica secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza;
- 11) la legge disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del difensore civico affinché nessun cittadino rimanga privo di tutela.
- I difensori civici regionali e delle province autonome confidano nell'iniziativa del Congresso delle Regioni, quale sede di più compiuta rappresentanza dei Parlamenti regionali, per giungere presto all'attivazione della difesa civica in quelle Regioni ove ancora manca e per incidere efficacemente nei processi legislativi in corso a livello nazionale e a livello regionale (Legge di semplificazione 2001, razionalizzazione delle Authority, revisione della Legge 241/1990, revisione del decreto legislativo n.267/2000, provvedimenti di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, nuovi Statuti regionali) al fine di portare a compimento un ordinamento della difesa civica italiana allineato a quello degli altri Stati dell'Unione Europea, confermando così la lungimiranza dei legislatori regionali che consentì il decollo della difesa civica nel nostro Paese nella prima stagione delle Regioni.



REGIONE BASILICATA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Prot. n. <u>61</u>

All. n. 6

2 8 GEN. 2002 Potenza,

Dott. Agatino Mancusi
Presidente della
Commissione Speciale per la
Riforma dello Statuto
Consiglio Regionale
S E D E

e, p.c.

Vicepresidente del Consiglio Regionale Avv. Antonio di Sanza Presidente III Commissione Congresso delle Regioni S E D E

OGGETTO: nuovi Statuti regionali ex art. 123 Cost. modificato dalla L. Cost. n. 1/99.

La prego innanzitutto di gradire i miei complimenti per il prestigioso ed importante incarico che Le è stato degnamente affidato, insieme con i fervidi auguri di buon lavoro nell'interesse della nostra regione.

Colgo l'occasione per rappresentare alla S.V. che, a mio avviso, la redazione dei nuovi Statuti regionali offre alle Regioni l'opportunità di concorrere autorevolmente a rafforzare il ruolo e l'importanza del Difensore Civico Regionale in modo da portare questo istituto a livello dei consimili organismi di tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Come Lei ben sa, l'istituto del Difensore Civico va sempre più diffondendosi e affermandosi quale mezzo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni per dare effettività al diritto dei cittadini alla buona amministrazione conformemente a quanto indicato nella "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" (artt.41-43) ed in attuazione altresì dell'art.97 della nostra Costituzione.

Sono convinto che una adeguata previsione della difesa civica nei nuovi Statuti regionali è essenziale per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, in relazione all'attuale situazione italiana che per quanto concerne la difesa civica è caratterizzata

dalla mancanza di un'apposita previsione costituzionale e di una legge quadro nazionale, nonché dalla frammentarietà delle disposizioni legislative regionali e nazionali intervenute nella materia.

Ciò appare con ancora maggiore evidenza se si considera la modifica del Titolo V della Costituzione, in seguito alla quale sono emersi problemi di non poco momento come, ad esempio, la soppressione dei Co.Re.Co..

Come certamente Le è noto, il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome si è costantemente interessato al potenziamento della difesa civica italiana e ha compreso che la modifica degli Statuti regionali può contribuire notevolmente a consolidare la legittimazione e l'autorità della difesa civica italiana.

Già nella riunione del 29 Settembre 2000 il Coordinamento approntò un dettagliato documento su questo problema.

Unisco alla presente copia del documento anzidetto affinché la S.V. possa esaminarlo nelle sue principali proposizioni. Io mi limito ovviamente ad accennare alcuni elementi e alcune osservazioni poste in risalto dal ripetuto documento, nel quale si afferma innanzitutto che i nuovi Statuti regionali debbono contenere la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale nel nuovo impianto statutario regionale.

Si pone in evidenza nel documento che, mentre le precedenti disposizioni dell'art.123 Cost. prevedevano che "lo Statuto... stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione", le nuove disposizioni prevedono che lo Statuto "determina la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e formazione".

L'espressione "forma di governo", che per la prima volta entra nella nostra Costituzione, obbliga non solo a definire i rapporti fra gli organi di governo in senso stretto (Giunta e Presidente della Giunta) e l'altro organo di rilievo costituzionale (Presidente del Consiglio) ma anche a disciplinare le relazioni di tutti questi organi con il "sistema esterno" sia istituzionale (costituito dagli altri soggetti istituzionali) sia "comunitario" (costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive).

Proprio in questo ambito di interrelazione tra il sistema regionale e quello esterno si può individuare lo spazio nel quale fondare le ragioni della presenza dell'istituto del Difensore Civico nello Statuto.

Ciò perché si configura come istituto che dà effettività e certezza con l'esercizio del diritto di tutela non giurisdizionale riconosciuto agli interlocutori esterni del sistema regionale e che si configura altresì come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

Il documento si sofferma inoltre sulla necessità dell'istituto del Difensore Civico e conseguentemente sul carattere di norme necessarie che va attribuito alle norme statutarie in materia.

Mi preme rilevare soprattutto che secondo i miei Colleghi gli Statuti regionali devono collocare le norme sul di Difensore Civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza e non già nell'ambito dei Titoli che trattano "Amministrazione", "Controlli", "Partecipazione".

Il documento in parola mentre avverte che le norme statutarie devono essere essenziali e sintetiche, compatibilmente con l'esigenza di stabilire i criteri e i principi

fondamentali regolanti l'istituto, indicano i contenuti essenziali che le norme stesse devono avere e cioè:

- a) autonomia e indipendenza della difesa civica;
- b) individuazione dei destinatari degli interventi del Difensore Civico;
- c) il Difensore Civico agisce su richiesta o di propria iniziativa;
- d) il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Regionale e ad esso è tenuto a riferire (oltre che al Parlamento).

Ovviamente, la disciplina specifica in tutti i suoi aspetti della difesa civica va lasciata alla legge ordinaria competente a completare l'ordinamento dell'istituto in conformità delle previsioni statutarie.

Con lettera del 20 ottobre 2000 n. 556, della quale anche unisco copia, informai in proposito il Sig. Presidente del Consiglio Regionale.

Il medesimo Signor Presidente fece tenere il documento del Coordinamento all'On. Gianfranco Blasi, predecessore della S.V. nella carica di Presidente della Commissione Speciale per la riforma dello Statuto.

L'On. Blasi, con lettera del 12 Gennaio 2001 ebbe l'amabilità di assicurarmi il suo fattivo interessamento con lettera che invio in copia.

A sua volta il Segretario del Coordinamento, Dott. Romano Fantappiè, da me opportunamente informato, formulò i propri ringraziamenti all'On. Blasi rendendo poi noto a tutti i Colleghi l'atteggiamento della nostra Regione.

Unisco copia anche della lettera del Dr. Fantappiè.

Recentemente, una delegazione del nostro Coordinamento è stata ascoltata a Roma il 17 Gennaio corrente dal Vicepresidente del Consiglio Regionale, Avv. Antonio Di Sanza, nella sua qualità di Presidente della III Commissione del Congresso delle Regioni in ordine ai problemi della difesa civica regionale italiana emersi nel corso del processo di innovazione dei nostri istituti e del nuovo ruolo assegnato alle Regioni.

In questo incontro molto cordiale il Presidente Di Sanza ha affermato la volontà delle Regioni di farsi carico dei problemi che sono stati ampiamente rappresentati dal nostro Coordinamento.

Questa volontà troverà verifica, come ha annunziato il Presidente Di Sanza, in una seduta che il Congresso delle Regioni terrà a Marzo nella quale sarà posta all'O.d.G. un'apposita Risoluzione in materia di difesa civica.

Fra gli argomenti discussi nella riunione del 17 Gennaio è compresa ovviamente anche la redazione dei nuovi Statuti regionali.

Sono trattati certamente anche altri problemi e sono avanzate proposte in ordine alle nuove attribuzioni da conferire alla difesa civica.

Si è accennato anche al problema della soppressione del Co.Re.Co.. A quest'ultimo riguardo La informo che la Regione Toscana ha di recente emanato in materia di controlli la legge n. 2 che, ad ogni buon fine, Le invio in copia anche se nutro molte perplessità in ordine alle soluzioni adottate con la legge stessa.

Altro problema considerato è quello della supplenza dei Difensori Civici locali non presenti negli Enti medesimi. Si tratta a mio avviso però di una questione che molto difficilmente può essere risolta dalle norme regionali.

Tutto ciò posto, nell'assicurarLe la mia disponibilità, mi permetto di farLe tenere una bozza di modifica statutaria in ordine alla difesa civica regionale che nella mia qualità di componente della delegazione ho già fatto tenere al Presidente Di Sanza.

Nella nuova versione che ora Le faccio tenere ho considerato anche l'opportunità che nello Statuto sia contenuta una disposizione relativa alla costituzione della Segreteria della difesa civica regionale.

Mi riservo di informarLa degli eventuali sviluppi che si verificheranno in materia di difesa civica e Le porgo i miei migliori, deferenti\saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

(Av/v. diulio Stolfi)

LA DIFESA CIVICA IN ITALIA E IN BASILICATA

Breve relazione ai componenti la II Commissione Permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica

1

Come è noto, la nostra Costituzione non contempla la difesa civica, istituita per la prima volta nel 1809 in Svezia (cd. Ombudsman) e ora presente in tutti i continenti e in moltissimi Paesi.

Il fallimento della Commissione Bicamerale ha impedito che fosse approvata la proposta di revisione costituzionale che così testualmente recitava: "La legge può istituire l'Ufficio del Difensore Civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione".

Non è stato trasformato in legge il Testo Unificato delle proposte sulle Norme in materia di Difensore Civico. Il testo prevedeva tre livelli di difesa civica:

- Difensore Civico nazionale Capo II, art.5;
- Difensore Civico regionale Capo II, art.8;
- Difensore Civico locale (provinciale e comunale) art.9.

E' appena il caso di ricordare che l'istituzione del Difensore Civico nazionale doveva aver luogo con legge statale. Era invece riservata alla legge regionale l'istituzione del Difensore Civico regionale.

Per quanto concerne i Difensori Civici locali è noto che la L.142/90, all'art.8 riconosce alle Province e ai Comuni la facoltà di prevedere nei propri Statuti l'istituzione del Difensore Civico locale (comunale o provinciale) e poi di costituirlo effettivamente con deliberazione consiliare.

Il legislatore statale ha poi emanato, oltre alla citata legge 142/90, alcune norme, peraltro slegate e frammentarie, quali ad esempio:

a) L.127/97, art.16, modificato dall'art.2 – L.191/98, e art.17, comma 45, novellato dall'art.136 del D. Lgs.267/2000 – T.U. Enti Locali.

L'art.16, come sopra modificato, consente ai difensori civici, limitatamente ai propri ambiti territoriali, di esercitare nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato le medesime funzioni di richiesta, sollecitazione, proposta, informazione a loro conferite dalle leggi istitutive.

L'art.17, comma 45, come sopra novellato, conferisce al Difensore Civico, ove istituito o, in mancanza, al Co.Re.Co., ora soppresso, il potere di inviare un Commissario ad acta presso gli Enti locali che, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano atti obbligatori per legge.

- b) L.104/92, art.36, comma II, che consente al Difensore Civico di costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui parte offesa sia una persona handicappata;
- c) L.241/90, art.25, comma IV, modificato dall'art.15, L.340/2000 in forza del quale il richiedente l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione in caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento può rivolgersi al TAR oppure può chiedere al Difensore Civico competente di riesaminare la determinazione, espressa o tacita, dell'amministrazione, verificandone la legittimità.

Questa norma ha creato non pochi problemi e difficoltà determinati anche dalla mancanza sia del Difensore Civico nazionale, non ancora istituito, sia dei Difensori Civici locali.

In quest'ultimo caso (mancanza dei difensori civici locali non istituiti oppure non nominati) il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici aveva ritenuto che il Difensore Civico regionale potesse sostituirsi a quello locale assente.

Non ho condiviso questa soluzione che non è stata accolta neppure dalla Regione Toscana la quale non ha dato corso alla proposta in tal senso avanzata dal Difensore Civico Regionale.

d) D.P.C.M. 19/5/95 (Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"), Titolo II, art.8, in forza del quale il Difensore Civico Regionale presiede la Commissione Mista Conciliativa alla quale possono rivolgersi gli utenti del Servizio Sanitario Regionale presentando reclami, nei casi previsti dallo stesso decreto, avverso le cessate U.S.L..

Questa disposizione, a mio avviso, andrebbe abrogata anche perché si riferisce agli organi delle cessate U.S.L. alle quali sono subentrate le A.S.L..

A queste norme statali vanno aggiunte le leggi regionali intervenute in materia per ampliare o meglio disciplinare le attribuzioni dei difensori civici regionali.

Nella parte riservata allo stato della difesa civica regionale in Basilicata elencherò le norme regionali in materia.

2

Prima di riferire sulla situazione della difesa civica regionale in Basilicata, ritengo opportuno soffermarmi brevemente su alcuni problemi della difesa civica italiana in generale e di quella regionale e locale in particolare.

Un primo problema è creato dalla mancata nomina del Difensore Civico nazionale. Difatti, il cittadino per tutelarsi nei confronti delle amministrazioni pubbliche centrali deve per forza di cose adire il TAR con tutti i carichi economici derivanti.

Ritengo che lo Stato possa ancora nominare il Difensore Civico nazionale nonostante il cosiddetto "federalismo regionale".

Un secondo problema è costituito dalla esatta individuazione della natura giuridica e della posizione del Difensore Civico rispetto all'ente che lo ha nominato. Questo è un problema che riguarda ovviamente la Difesa Civica regionale e quella locale.

Potrebbe sembrare un falso problema dal momento che in quasi tutte le leggi regionali istitutive si sottolinea che l'Istituto non è soggetto a dipendenza gerarchica o funzionale nei confronti dell'Ente che lo ha nominato.

Relativamente alla difesa civica locale c'è giurisprudenza TAR secondo la quale il Difensore Civico è un'autorità indipendente ed autonoma, un soggetto pubblico "ultra" rispetto all'Ente che lo ha nominato.

Queste statuizioni ovviamente sono pienamente applicabili anche alla difesa civica regionale.

Sennonché, e mi riferisco specialmente ai Difensori Civici Regionali, in alcuni Statuti e leggi istitutive il Difensore Civico è considerato un organo della Regione (es. Toscana).

Ciò comporta inconvenienti di non poco momento tra i quali il sospetto di legittimità costituzionale che investe l'art.16, L.127/97: difatti non è possibile considerare legittimo che un organo regionale si ingerisca nell'attività di amministrazioni periferiche dello Stato.

A mio sommesso avviso, dunque, la questione potrebbe essere risolta in sede di modifica degli Statuti regionali, con conseguente modifica delle leggi istitutive.

3

La crescente conoscenza e popolarità dell'Istituto, specialmente in Europa ed anche in Italia, ha portato alla richiesta di istituire specifici Difensori Civici a tutela di particolari categorie di cittadini: minori, anziani, detenuti negli istituti di pena e così via.

Si tratterebbe dunque di affiancare ai Difensori Civici con competenze generali (Ombudsman) altri con competenza ristretta (Ombudsperson).

Nel Veneto, ad esempio, è stato istituito, accanto al Difensore Civico Regionale, il Pubblico Tutore dei Minori che opera dal 2001.

In sede di Coordinamento nazionale, ho espresso la mia contrarietà ad una frammentazione della Difesa Civica.

So che anche in Europa è stato discusso questo argomento, come ad esempio, nel Congresso sui poteri locali e regionali d'Europa svoltosi a Strasburgo il 17 Giugno 1999.

Difatti, nel documento conclusivo approvato dall'Assemblea, all'art.15 si prende in esame l'istituzione di un difensore civico con competenza per materia (sanità, telecomunicazioni, etc.) o riguardo a gruppi di persone da proteggere (handicappati, gruppi socialmente sfavoriti, minori, immigrati, minorati, etc.).

In linea di principio - ha stabilito l'Assemblea - nulla si oppone alla istituzione di Mediatori specializzati posto che l'istituzione medesima non costituisce un'alternativa al Difensore Civico avente competenza generale.

Tuttavia - ha precisato l'Assemblea medesima - è necessario evitare una proliferazione eccessiva che potrebbe intralciare il funzionamento di un sistema generale di protezione dei diritti dell'Uomo.

E' da notare che la proposta di affidare ai Tribunali ordinari le funzioni dei Tribunali per i Minori ha fatto pensare che sarebbe opportuno nominare, se quanto sopra si realizzasse, un'Autorità a tutela dei minori.

Penso che questa Autorità per i minori, da istituirsi ovviamente in ciascuna Regione, potrebbe essere ordinata similmente al Pubblico Tutore dei minori veneto.

Certamente dovrebbe essere creato un organismo complesso nel quale, accanto al Tutore che lo dirige, dovrebbero operare psicologi, assistenti sociali, educatori, medici e così via.

Si tratta perciò di un problema assai complesso e delicato.

4

Un problema di difficile soluzione è stato provocato dall'abolizione dei Co.Re.Co. derivante dall'art.9, comma II, della L.Cost. n.3/2001 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

Si conclude così un processo di riduzione al minimo dei controlli di legittimità. La questione più delicata riguarda i bilanci di previsione e i consuntivi degli Enti Locali il cui esame competeva ai Co.Re.Co. con conseguenti provvedimenti sostitutivi a carico degli Enti inadempienti.

La Regione Toscana ha ritenuto di poter affidare al Difensore Civico Regionale i compiti che una volta spettavano al Co.Re.Co.

Sennonché con D.L. n.13 del 22 febbraio 2002 "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali" si è demandata ai Prefetti la competenza al riguardo per quanto concerne i bilanci di previsione, prevedendo l'invio di un Commissario prefettizio.

Peraltro, le modalità dell'invio del Commissario devono essere stabilite negli Statuti degli Enti locali e il Prefetto può disporre l'invio del Commissario nei soli casi in cui lo Statuto dell'Ente non disponga diversamente.

Non va trascurata altresi la necessità che la difesa civica e in particolare quella regionale, dati i compiti a questa affidati, sia dotata di personale, di attrezzature e di mezzi adeguati alle funzioni.

Faccio rilevare infine che mentre in molte Regioni italiane, prima fra tutte la Lombardia, esiste una efficiente rete di difesa civica regionale e locale opportunamente coordinata, in altre, come la Basilicata tale rete manca con gli inconvenienti che è facile immaginare.

Il problema più importante a mio avviso resta sempre quello di dare effettività all'azione della difesa civica in modo che le istanze dei cittadini non vadano eluse dall'inerzia oppure dall'ostilità delle amministrazioni alle quali il difensore civico si rivolge.

Il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome si è costantemente interessato alla risoluzione dei problemi più importanti della difesa civica, in specie quella regionale.

Così ha fatto allorché ha proposto emendamenti al Disegno di Legge "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001".

Recentemente, il Coordinamento nazionale ha seguito una via diversa.

Difatti, una delegazione di Difensori Civici si è incontrata, il 17 Gennaio 2002, con l'Ufficio di Presidenza della III Commissione del Congresso delle Regioni rappresentata dal Presidente Antonio di Sanza al quale è stato consegnato un documento intitolato "Le Regioni per una difesa civica europea".

L'Avv. di Sanza ha espresso la volontà delle Regioni di farsi carico dei problemi rappresentati nel documento.

Unisco alla presente copia del documento in parola sottolineando in particolare che nello stesso è espresso il dubbio se dopo le ultime modificazioni costituzionali lo Stato possa ancora dettare norme in materia di difesa civica.

Si afferma ancora nel documento che certamente spetta in via principale alle Regioni la potestà normativa in materia.

Resta peraltro aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, problema che, a mio avviso, non sussiste in quanto, come ho già detto, ritengo che nulla impedisca allo Stato di legiferare nella materia specifica della Difesa Civica nazionale.

Ciò anche se (punto 8 del documento) si afferma che il sistema della difesa civica della Repubblica è costituito dai Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome e da quelli degli Enti Locali e che (punto 9) le Regioni e le Province Autonome e gli Enti Locali regolano l'esercizio delle funzioni della difesa civica.

5

In Basilicata la Difesa Civica è stata costituita con L.R. n.11/86, modificata dalla L.R. n.6/88.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Regionale con votazione segreta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Dura in carica 5 anni indipendentemente dalla durata del Consiglio Regionale.

Il Difensore Civico della Basilicata ha i seguenti compiti:

E' preposto alla tutela dei cittadini in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o Servizi dell'amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti. Interviene altresì presso gli Enti Locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 18, III comma, Cost. (art. 2, L.R. 11/86);

Esercita il controllo sostitutivo ai sensi del citato art. 136 – D. Lgs. 267/2000;

Riesamina, su richiesta dei cittadini (art.15 - L.340/2000) le determinazioni di diniego, espresso o tacito, o di differimento all'accesso a documenti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;

Interviene nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi del citato art.16, L.127/97 e successive modifiche, restando escluse le amministrazioni competenti in materia di difesa, sicurezza pubblica e giustizia;

E' Presidente, come sopra detto, della Commissione Mista Conciliativa;

Interviene (L.R. 6/91) su istanza degli utenti del S.S.R. i quali non abbiano ricevuto risposte soddisfacenti a reclami presentati agli organi delle U.S.L. Il Difensore Civico dispone in materia di vasti poteni di accertamento e può anche effettuare

verifiche personali nelle Unità sanitarie. Questa legge, peraltro, andrebbe abrogata o modificata anche perché riguarda gli organi delle cessate USL;

Come già detto, ha il compito di costituirsi parte civile nei processi penali in cui parte lesa sia una persona handicappata;

E' tenuto a prestare la propria assistenza e consulenza alle Associazioni dei Lucani all'estero in forza della L.R. n. 19/96;

Svolge le funzioni assegnategli dalla legge istitutiva anche su istanza dei lavoratori immigrati in Basilicata (L.R. 21/96);

E' tenuto a prestare la propria collaborazione alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità, ai sensi della L.R. 27/91, relativamente all'applicazione elle norme sulla parità;

In caso di scioglimento del Consiglio Regionale di Basilicata per atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, il Difensore Civico è chiamato a svolgere (quale autorità regionale indipendente) le funzioni degli Organi Regionali sino all'elezione del nuovo Consiglio (Del. Con. Reg. n.252 del 31/07/2001 "Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell'art.3 L.Cost.n.1/99").

6

Non posso fare a meno di sottolineare un problema di notevole rilevanza.

In Basilicata, su 131 Comuni, esistono soltanto 6 difensori civici comunali. Non risultano istituiti i difensori civici provinciali.

In questa situazione ho ritenuto di non poter lasciare senza tutela i cittadini che non possono rivolgersi al difensore civico locale perché inesistente e, sulla scorta della mia esperienza, ho tenuto presente che i maggiori contrasti tra i cittadini e le amministrazioni si verificano, per l'appunto, nei Comuni. Cosicché ho deciso di sostituirmi ai difensori civici locali assenti e di rivolgermi a questo scopo alle autorità locali prospettando il caso e chiedendo il loro interessamento in nome dello spirito di collaborazione al quale devono ispirarsi i rapporti tra pubbliche autorità.

Devo registrare che questa mia iniziativa ha avuto successo anche se, ovviamente, ha gravato notevolmente il lavoro di questo Ufficio. So che anche altri miei Colleghi si sono comportati nello stesso modo.

In alcune Regioni, a quanto mi risulta, tra la difesa civica ed alcuni Comuni sono intercorse apposite convenzioni.

Mi è sembrato un sistema macchinoso e complicato e non l'ho adottato.

Aggiungo infine che ho offerto la mia collaborazione per la redazione del nuovo Statuto. Mi corre l'obbligo di ricordare che l'allora Presidente della Commissione Speciale per la Riforma dello Statuto, On. Blasi, mi ha assicurato il suo interessamento e la sua attenzione per la valorizzazione della difesa civica regionale e per la risoluzione dei suoi problemi.

Il Segretario del Coordinamento Nazionale al quale ho fatto avere copia della nota dell'On. Blasi, lo ha ringraziato ed ha inserito la sua lettera agli atti di una importante riunione del Coordinamento.

Ho riaffermato la mia disponibilità al nuovo Presidente della Commissione, Dr. Agatino Mancusi, proponendo il seguente testo di modifiche allo Statuto:

Art.....

Il Difensore Civico Regionale, istituito con apposita legge della Regione ed eletto dal Consiglio Regionale, è l'autorità monocratica, autonoma ed indipendente preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini, singoli o associati, con riferimento a provvedimenti, atti, fatti e comportamenti posti in essere dai soggetti pubblici individuati dalla cennata legge istitutiva e dalle altre leggi regionali e statali, recanti norme nella materia.

Il Difensore Civico Regionale esercita, anche per sua iniziativa, le proprie funzioni e le proprie attribuzioni nei casi, nelle forme, nei termini e con le modalità, i provvedimenti, i poteri e le facoltà previsti dalla legge istitutiva e dalle leggi regionali e statali di cui al precedente comma primo, senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi della Regione.

Art.....

La Regione, d'intesa con il titolare dell'incarico, costituisce la segreteria della difesa civica il cui personale, nel numero e nei livelli adeguati all'importanza dell'Ufficio, è posto stabilmente alle dirette dipendenze, gerarchiche e funzionali, del Difensore Civico.

Art.....

Allo scopo di evitare interruzioni nello svolgimento dell'attività di tutela di cui al precedente art. il Difensore Civico ha facoltà di delegare un funzionario regionale stabilmente assegnato alla difesa civica a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art.....

La Regione, tenendo conto anche dei suggerimenti, delle proposte e delle richieste del Difensore Civico Regionale, aggiorna la legge istitutiva della Autorità anzidetta allorché si manifesti l'esigenza di adeguare la legge medesima agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza e di uniformarla ai principi ed ai criteri affermati nella legislazione degli altri Stati europei.

In conclusione di questa mia succinta relazione posso affermare che l'interesse dei cittadini lucani alla difesa civica è notevolmente aumentato negli ultimi anni, come è dimostrato non soltanto dall'incremento delle istanze formali, ma anche dalle continue telefonate e visite.

Questo indubbio successo è dovuto alla capacità, alla intelligenza, alla disponibilità e allo spirito di sacrificio dei miei collaboratori ai quali va il mio sincero elogio e il mio ringraziamento per quanto hanno fatto e fanno continuamente in favore della cittadinanza lucana.

Indico nel seguente specchio la composizione del personale del mio Ufficio:

Dr. Salvatore De Cunto – funzionario – cat. D4 (ex VIII livello); Sig.ra Maria Carmela Renda – cat. D3 (ex VII livello); Sig.ra Rocchina Picerno – cat. C4 (ex VI livello); Una guardia giurata assegnata stabilmente alla vigilanza dell'Ufficio.

Nelle mie relazioni ed anche in quella del 2001 ho segnalato al Signor Presidente del Consiglio Regionale l'esigenza che l'Ufficio possa contare su personale ad esso assegnato stabilmente ed esclusivamente e che all'Ufficio medesimo sia riconosciuta l'autonomia anche per quanto riguarda la gestione del personale.

Anche a nome del personale tutto esprimo il più vivo ringraziamento alle SS. LL. per l'alto onore che hanno voluto accordare alla difesa civica lucana, in tal modo decisamente accrescendone la notorietà ed il prestigio.

Potenza, 20 Marzo 2002

Il Difensore Civico della Basilicata

Avv. Giulio Stolfi

CONGRESSO DELLE REGIONI

Seconda Sessione 2002 - Roma, 5 giugno 2002

Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio

Risoluzione in materia di difesa civica

Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell'evoluzione delle istituzioni della Repubblica - Ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa - hanno dato origine tra gli anni settanta e ottanta alla difesa civica nell'ordinamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale.

Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l'assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica.

Nel nostro tempo:

- la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;
- la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione e agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al difensore civico;
- il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di stampo federalista, nell'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, nel rafforzamento degli organi esecutivi, nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici.

Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequillbrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica Italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'Indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione al soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti

Il Congresso delle Regioni

impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli reglonali e delle Province autonome

- a) ad adottare le iniziative necessarie affinché clascun Presidente, d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame dell'Assemblea e dei Consigli il presente documento;
- b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;
- c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore civico in materia di accertamento e valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione

amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica;

- d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione, evitando ogni forma di settorializzazione e consolidando l'organicità delle competenze del Difensore civico regionale anche nei riguardi della amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva sull'efficacia degli atti ispirate a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilità dei comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;
- e) a determinare, di concerto con gil stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la plena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l'esercizio della difesa civica anche in forme associative;
- f) a costituire un gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa e il trasferimento del risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;
- g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale del Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica;
- h) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell'istituto di difesa civica.

Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome

Costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-politico per la riforma della difesa civica regionale e locale

Firenze, 2 ottobre 2002

Con la Risoluzione approvata il 5 giugno scorso dal Congresso delle Regioni per "una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini", le Regioni, a 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro paese e a seguito delle recenti modifiche costituzionali, hanno affermato la prevalente potestà legislativa nel campo degli strumenti a tutela dei diritti umani e di cittadinanza, cardine del nuovo ruolo dei Parlamenti regionali quali sede istituzionale di "garanzia" e di controllo e del processo di revisione Statutaria in chiave federalista per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato a principi di imparzialità, trasparenza, equità.

In questo quadro si qualificano gli obiettivi prioritari riguardo al riconoscimento della piena legittimità Statutaria della difesa civica, al completamento della rete regionale di tutela, alla riforma della legislazione regionale in materia, alla attivazione delle intese più opportune con le Autonomie locali e lo Stato per un moderno servizio di difesa civica capace di raccogliere i risultati più avanzati dell'esperienza europea e del dibattito in corso.

Con questa Risoluzione la difesa civica regionale e locale divengono assi portanti di un "sistema" territoriale di tutela a scala nazionale, imperniato su basi di sussidiarietà e coordinamento, orientato ad assicurare in ogni realtà i fondamentali diritti dei cittadini nei confronti di ogni livello dell'amministrazione pubblica. Da qui il pieno riconoscimento del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore primario della Conferenza e del Congresso delle Regioni in materia di difesa civica e della sua rappresentatività anche in ambito europeo e internazionale.

Ciò premesso, a fronte, da un lato, delle vaste problematiche aperte e dei profondi squilibri territoriali nella tutela di fondamentali diritti, dei processi di frammentazione e settorializzazione che tischiano di consolidarsi nelle discipline e nell'esercizio della

difesa civica, dall'altro, della accelerazione impressa in questo campo dalla cittadinanza europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dai lavori in corso per la nuova Convenzione Europea e, in Italia, dagli stessi orientamenti per l'istituzione anche nel nostro paese di un Difensore civico nazionale,

la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, di intesa con il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome,

decide

di dar vita a livello della terza Commissione del Congresso delle Regioni al Gruppo di lavoro tecnico-politico previsto dalla stessa Risoluzione e finalizzato:

- a realizzare un'indagine sulla legislazione vigente nelle singole Regioni in materia di difesa civica regionale e locale, nonché sui processi di adeguamento e aggiornamento in atto nelle diverse realtà;
- a contribuire ad una moderna e attuale configurazione Statutaria della difesa civica regionale e locale, anche sulla scorta dei principi elaborati in sede di dibattito per le riforme istituzionali e per un "sistema" nazionale di tutela, oltre che in documenti e risoluzioni adottate a livello europeo e internazionale;
- a promuovere la individuazione di fondamentali principi e prerogative della difesa civica, secondo ambiti territoriali ottimali e criteri di autonomia organizzativa e funzionale, formulando proposte utili alla riforma della legislazione regionale e alla diffusione degli strumenti "non giurisdizionali" di tutela;
- a formulare proposte e soluzioni normative che residuano alla competenza legislativa del Parlamento nazionale, in grado di raccordare funzioni e strumenti di tutela agli ordinamenti europei

Il suddetto Gruppo tecnico-politico è composto:

- dal Presidente della terza Commissione del Congresso delle Regioni con funzioni di Coordinatore:
- da tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;
- da sei Difensori civici designati dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e Province autonome;
- da un rappresentante rispettivamente designato a livello nazionale dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM.

Il Gruppo di lavoro tecnico-politico potrà avvalersi di professori ed esperti di livello universitario e della collaborazione di Centri universitari e istituzioni specializzate di ricerca operanti in campo nazionale, designati dalle Regioni interessate.

Il Gruppo è impegnato a favorire da parte delle Regioni il più ampio trasferimento delle innovazioni e sperimentazioni in materia e a sostenere, attraverso adeguati supporti conoscitivi, le iniziative volte al completamento della rete regionale di difesa civica

Il Gruppo tecnico-politico, per il tramite della Conferenza, potrà instaurare rapporti di studio e di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE), al fine di favorire la convergenza ordinamentale con gli omologhi istituti di difesa civica degli Stati membri.

La segreteria del Gruppo si avvarrà di personale facente capo agli Uffici regionali di difesa civica ed individuerà le risorse più adeguate per assicurare il funzionamento del Gruppo di lavoro.


Il presente atto è sottoposto alla ratifica del Congresso delle Regioni.





Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

Roma, 21 gennaio 2003



- Ai Presidenti delle Commissioni Statuto dei Consigli Regionali e delle Province autonome

e, p.c.:
- Ai Presidenti dei Consigli Regionali
e delle Province autonome
- Ai Difensori civici delle Regioni e
delle Province Autonome

Cari Presidenti,

è con particolare soddisfazione che comunico l'avvenuto insediamento in questi giorni del Gruppo di lavoro allargato (Regioni, Difensori civici regionali, Anci, Upi e Uncem), dopo la Risoluzione approvata dal Congresso delle Regioni per il completamento della rete di difesa civica e la riforma della legislazione regionale, in funzione di più ampie "garanzie" per i cittadini e di un sistema generalizzato di tutela imperniato a livello territoriale su basi di "sussidiarietà".

A 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro paese, e alla luce delle modifiche costituzionali, i Parlamenti regionali hanno voluto così affermare la prevalente potestà legislativa nel campo degli strumenti finalizzati alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani e di cittadinanza, quale cardine per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato a principi di imparzialità, trasparenza, equità.

In questo quadro, il Gruppo di lavoro ha posto al primo punto del suo programma l'impegno per una moderna configurazione Statutaria del Difensore civico regionale e locale, in grado di raccordare gli strumenti "non giurisdizionali" di tutela alle realtà europee, dove le grandi tradizioni della difesa civica hanno potuto contare sul pieno riconoscimento costituzionale.

Nel solco della funzione istituzionale di "garanzia" e di controllo che compete ai Consigli regionali e delle Province autonome, il Gruppo di lavoro intende perciò contribuire alla affermazione di un effettivo "servizio" di difesa civica, dotato di forti prerogative di autonomia e capace di sostenere quei principi di responsabilità, di modernizzazione e di efficacia dei pubblici poteri che sono divenuti parte integrante della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione ed oggi al centro della nuova Convenzione Europea.

Il Gruppo di lavoro, che per la prima volta vede riuniti ad un "tavolo di riforma" i protagonisti della difesa c ivica i stituzionale, s i pone naturalmente c ome momento di collaborazione in questo s traordinario sforzo di adeguamento e di convergenza europea. Per un nuovo ruolo della difesa civica regionale e locale che non può non discendere dagli Statuti regionali. Si tratta infatti di colmare divari storici e disparità non più sostenibili fra le diverse aree, mettere fine alla frammentarietà delle competenze, rilanciare la sua funzione generale in direzione di una amministrazione pubblica più aperta e competitiva.

Sarà quindi mia cura informare sui risultati raggiunti dal Gruppo di lavoro in rapporto agli obiettivi ed ai compiti indicati dalla Risoluzione del Congresso delle Regioni che, ad ogni buon fine, unisco alla presente, sicuro della attenzione che sarà riservata a questa importante iniziativa, a questo comune impegno.

Con i più cordiali saluti.

Antonio Di Sanza
Presidente della III Commissione
del Congresso delle Regioni
Coordinatore del Gruppo di lavoro

Phhouse

LA NUOVA BASILICATA

Mercoledì 17 Aprile 2002

INDIVIDURED REPORTED IN THE PROPERTY OF THE PR

"Grazie al difensore civico ora posso finalmente curarmi"

SONO UN SIGNORE di 63 anni abitante in una contrada rurale di Rotonda ed una volta tanto debbo segnalare positivamente il comportamento e l'azione di una struttura regionale: l'Ufficio del Difensore civico. Mi sono rivolto a codesto ufficio perché essendo affetto da insufficienza respiratoria con ricorso ad ossigenoterapia debbo ricorrere all'uso di ossigeno terapeutico e per tale esigenza ero costretto a recarmi a Lagonegro presso il servizio farmaceutico della Asl n. 3 per farmi autorizzare (anche attraverso incarico ad altra persona) l'impegnativa medica.

Aggiungo che tale circostanza portava qualche problema per la distanza oltre 45 chilometri dalla mia abitazione a Lagone gro e le non ottime condizioni di salute. Dopo aver richiesto direttamente inutilmente alla Asl di Lagonegro alla Direzione generale di attivarsi per far bollare tali impegnative mediche presso qualche ambulatorio sempre della Asl più vicino non avendo ricevuto risposte mi sono rivolto al difensore civico regionale di Basilicata che è intervenuto presso la Asl n. 3 di Lagonegro che ha riferito la non necessità dell'autorizzazione periodica che invece fino a poco tempo fa era richiesta. Pertanto, debbo ringraziare pubblicamente il difensore civico regionale.

ANTONIO DI PAOLA Rotonda (Pz)

SETT. Ø S MEZZOGIORNO DEL A 111 9 H 3 3

Difensore civico regionale

ervizio reso nella funzione di Difensore civico. All'avv. St ine della Regione per lo spiri ifensore civico della Regioi dieri, e della Giui el corso di una breve cerimonia d presidente Mitidieri

1A NUOVA BASILICATA - 22 NOV. 2002

Una difesa civica perno delle autonomie locali

di ANTONIO DI SANZA *

I dibattito consiliare di questi giorni e la recessità di provvedere lla sostituzione del diensore civico della Regione Basilicata, egre-giamente svolto dall'av-vocato Giulio Stolfi, propongono una riflesbione su questo istituto su chi dovrà assumere l'incarico in continuità con l'importante e qualificata esperienza svolta dalla difesa civica lucana nel panorama meridionale ed italiano. Il congresso delle Regioni (organismo della conferenza di consigli regionali d'Italia) ha approvato il 5 giugno scorso una risoluzione per "una difesa civica genera-lizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini".

Le Regioni a 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro paese e a seguito delle modifiche costituzionali, hanno affermato la prevalente podestà legislativa nel campo degli strumenti a tutela dei diritti umani e di cittadinanza, cardine del nuovo ruolo dei parlamenti regionali quale sede istituzionale di 'garanzia" e di controllo e del processo di revisione statutaria in chiave federalista per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato principi d'imparzialità,

trasparenza, equità. In questo quadro si qualificano gli obiettivi prioritari riguardo al riconoscimento della piena legittimità statutaria della difesa civica, a completamento della rete regionale di tutela, alla riforma della legislazione regionale in

locali e lo Stato per un moderno servizio di difesa civica capace di raccogliere i risultati più avanzati dell'esperienza europea e del di-

battito in corso. La difesa civica regionale e locale devono diventare assi portanti di un "sistema", territoriale di tutela a scala nazionale, impostato su basi di sussidiarietà e coordinamento, orientato ad assicurare in ogni realtà i fondamentali diritti dei cittadini nei confronti di ogni livello dell'amministrazione pubblica. Da qui il riconoscimento che la conferenza ed il congresso delle Regioni hanno voluto dare al coordinamento nazionale di difensori civici regionali. e delle province autonome quale interlocutore privilegiato in materia di difesa civica e della sua rappresentatività anche in ambito europeo ed internazionale.

Senza dimenticare che oggi ci si confronta da un lato, sulle vaste problematiche aperte e di profondi squilibri territoriali nella tutela di fondamentali diritti, di processi di frammentazioni e settorializzazione che rischiano di consolidarsi nelle discipline e nell'esercizio della difesa civica; dall'altro, dell'accelerazio-ne impresse in questo campo dalla cittadinan-za europea, dalla carte dei diritti fondamentali dell'unione, dai lavori in corso per la nuova convenzione Europea e, materia, all'attivazione in Italia, dagli stessi o-

delle intese più oppor- rientamenti per l'istitu-tune con le autonomie zione anche nel nostro zione anche nel nostro paese di un difensore civico nazionale o come è definito in Europa l'Ombudsman cioè il mediatore.

Su queste basi e con questi obiettivi (figli del dibattito aperto nel paese su questo tema) la re-gione Basilicata ed in particolare il suo consigliere deve nominare il nuovo difensore civico. Deve farlo in maniera bipartisan e condivisa, così come vuole la legge istitutiva che ne ha stabilito un quorum qualificato (seppure prefissato in un'altra epoca e con diversi pesi di rappresentanza politica), individuando un sog-getto che assicuri per storia personale, professionale, civile e mo-rale il massimo dell'autorevolezza e terzietà così da renderlo credibi-

le e dunque forte agli occhi dei cittadini che si candida a rappresenta-re "contro" la pubblica amministrazione.

Non un uomo di parte o che tale possa apparire, ma uomo tra gli uomini capace di interpre-tarne e trasferirle con determinazione, capacità e competenza al "mondo dei forti" e solo un voto unanime o molto alto più attribuire al nominando il sostegno necessario perché il compito venga assolto nella maniera giusta. Il consiglio regionale, al-lora, non deroghi a que-sto compito ed assicuri, in continuità, alla re-gione, al mezzogiorno gione, al mezzogiorno ed all'Italia la positiva esperienza la positiva e-sperienza e l'esempio della difesa civica luca-

* Vice presidente Consiglio regionale e coordinatore Gruppo lavoro-Difesa Civica al Congresso delle Regioni



la Nuova

Mercoledì 11 dicembre 2002

19

"Non tutti conoscono questa figura di raccordo"

Micele si presenta in città

Tutelerà gli interessi di tutti i cittadini lucani

di Sissi Ruggi

MATERA - Silvano Micele, nuovo difensore civico regionale, si è voluto presentare, ieri, ai materani con una conferenza stampa, svolta presso la sede di rappresentanza del Consiglio regionale, in via Capelluti. In Basilicata, l'istituto del difensore civico risale al 1986. Non tutti conoscomo questa figura di raccordo fra pubblica amministrazione e cittadini". "Il difensore civico - interviene Salvatore De Cunto, funzionario di questa difesa civica - costituisce lo strumento offerto ai cittadini per evitare, prevenire e comporre i confliti con le amministrazioni pubbliche. Ha la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione ed è chiamato a garantire i cittadini medegimi nelle si-

tuazioni di cattivo uso del potere amministrativo".

Il sistema di difesa civica della Repubblica è costituito attualmente dai difensori civici regionali. Nella nostra regione su 131 comuni esistono soltanto 6 difensori civici comunali - aggiunge Micele - mentre mancano del tutto quelli provinciali. Occorrerebbe una presenza sul territorio più capillare. Il difensore civico regionale, infatti, cerca di soddisfare le esigenze dell'utenza provinciale e comunale, là dove non c'è questa figura. Nel 2001 ci sono state 631 richieste d'intervento, di cui il 61,5% da persone singole. Chiunque può richiedere il nostro intervento. a Matera, rivolgendosi tutti i martedì dalle 10 alle 13, in via Capelluti n°17. tel. 0835/333703-0835/333713 - fax 0835/334883".